



COMUNE DI POLISTENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 29-11-2019

Oggetto: Modifica Programma triennale fabbisogno personale 2019-2021 di cui alla Delibera di GC n. 39/2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **16:50**, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO **TRIPODI MICHELE**.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
TRIPODI MICHELE	SINDACO	Presente
Policaro Marco	VICE SINDACO	Assente
Creazzo Antonietta	ASSESSORE	Assente
Martello Maria Valentina	ASSESSORE	Presente
Arevole Giuseppe	ASSESSORE	Presente
Scali Laura	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale Lampasi Daniela

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile della ripartizione Affari Generali, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

* * * * *

“

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI

PREMESSO che

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale
- l'articolo 48, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;
- con deliberazione di GC n. 93/2016 è stata dichiarata l'eccedenza di personale per ragioni finanziarie;
- con deliberazione di GC n.168/2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente con soppressione dei posti dichiarati eccedenti e di quelli corrispondenti vacanti;
- con deliberazione di GC n. 166 del 31.12.2018 si è preso atto della nota n. 438380 del 31.12.2018 della Regione Calabria, con la quale a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge di Bilancio 2019-2021, sono stati forniti indirizzi agli Enti territoriali per la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori ex LSU-LPU;
- con deliberazione di GC n.39 del 15.03.2019 è stato approvato il fabbisogno del personale 2019-2021 regolarmente trasmesso alla funzione pubblica tramite la piattaforma SICO giusta nota prot. n.3998 del 20.03.2019;
- che sono state avviate le assunzioni programmate per l'annualità 2019;
- che con deliberazione di GC n. 80 del 02.05.2019 è stato approvato il piano della performance (PEG- PDO);
- con delibera di GC n.165 del 18.10.2019 da ultimo si è preso atto della nota prot. SIAR della Regione Calabria n.3144 del 10.09.2019 e dato indirizzo per la proroga dei lavoratori ex LSU/LPU contrattualizzati in servizio presso l'Ente fino al 30.12.2019
- con delibera di GC n. 171 del 20.11.2019 è stato aggiornato il piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021;
- con delibera di CC n. 35 del 31.10.2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018;

PRESO ATTO che in data 28 gennaio 2019 è stato emanato il DL n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 che all'art. 14 bis rubricato "disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali" ha apportato modifiche ed integrazioni all'art. 3 del DL 90 /2014 convertito con modificazioni in L 114 /2018;

RILEVATO in particolare che l'art. 3 del DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 114/2014 così come modificato dal DL 4/2019 convertito in L. 26/2019 stabilisce:

Al comma 5 "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. Omissis"

al comma 5-bis “Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Al comma 5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

Al comma 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Al comma 5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

Al comma 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Al comma 5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Al comma 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. omissis

PRESO ATTO ancora che in data 19.06.2019 è stata emanata la L. n. 56 “interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che all'art. 3 detta “misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”

RILEVATO che la citata legge all'art. 3 comma 8 stabilisce che “ Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001” , mentre al comma 9 lettera b) punto 2 dispone la modifica dell'art. 34 bis comma 4 del dlgs 165/2001 prevedendo il più breve termine di quarantacinque giorni in tema di mobilità c.d. obbligatoria.

CONSTATATO che l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, convertito in legge 58/2019 ha modificato le disposizioni in tema di assunzione di personale rinviando la applicazione a decorrere dalla data individuata nel decreto previsto dalla medesima norma, a tutt'oggi, non emanato;

PRESO ATTO della delibera della Corte dei Conti sez. Autonomie n.25/2017 che ha definito le questioni di massima statuendo che:

“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

CONSIDERATO che:

le facoltà assunzionali del quinquennio precedente l'anno di riferimento (2014-2018) sono così determinate: anni 2014 2015: 60% spesa cessati anno precedente (Art. 3 c.5 e 5 quater DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e s.m.i.); anni 2016- 2017 25% spesa cessati anno precedente (art.1 c.228 L,208/2015 come modificata dall'art. 16 DI 113/2016 convertito in L.160/2016); anno 2018 : 25% spesa cessati anno precedente (art. 1, comma n. 557 L. 296/2006 per come modificato da ultimo dal D.L. n. 14/2017 convertito in L. 48/2017 e dal DL 50/2017 convertito in L. 96/2017) ; anno 2019- 2020 100% spesa cessati anno precedente (art. 3 DL 90/214 convertito in L.114/2014 e s.m.i.);

è possibile per il triennio 2019-2021 computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

PRESO ATTO che la **Corte dei Conti (del. n. 25/2015 sez autonomie)** ha chiarito che la spesa dei cessati, non deve essere calcolata in relazione al mese di intervenuta cessazione e quindi alla spesa effettiva, ma sull'intero anno e calcolata in relazione alla categoria iniziale, a lordo delle somme sostenute per tabellare iniziale, vacanza contrattuale, indennità di comparto, e oneri a carico del comune.

RICHIAMATO l'art. 20 DL. 75/2017 e s.m.i. detta disposizioni in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

((a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati));

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

((c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni)).

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,omissis.....

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. 10.11. omissis.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. **Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni.** Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

RICHIAMATA la circolare della funzione pubblica n. 3/2017 avente ad oggetto: "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"

ed in particolare: le indicazioni in tema di mobilità (da esperirsi la mobilità obbligatoria); **quelle in tema di adeguato accesso all'esterno (da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento)**; le indicazioni in tema di diritto di precedenza dei lavoratori assunti ex art.16 L 56/87, come previsto dall'art. 36 c.2 dlgs.165/2001, che non grava sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale dell'art.20, ma sulle risorse destinate al reclutamento ordinario; le indicazioni contenute nel paragrafo 3.2.10 in tema di reclutamento in base al combinato disposto dell'art. 4 comma 8 DL 101/2013 e art. 1 comma 426 della L. 190/2013 dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e di neutralizzazione del contributo concesso ai fini della determinazione della spesa di personale.

VISTI:

l'art. 4 comma 8 del DL 101/2013 e s.m.i secondo cui "Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente"

- l'art. 1 comma 426 della L. 190/2014 secondo cui "in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

CONSTATATO, altresì, che la L. 145/2018 – legge di bilancio 2019-2021- ha dettato all'art. 1 dai commi 446 al 448 le procedure per le assunzioni dei lavoratori LSU ed LPU e precisamente:

art. 1 comma 446 : " **Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

a) **possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità** come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) **espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di**

cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziata da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.

448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

CONSTATATO che con circolare n.15 del 01.08.2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a parziale modifica della circolare dell'11 gennaio 2019 nella parte relativa alle procedure di stabilizzazione ha chiarito che nelle more delle relative disposizioni di attuazione dell'art.1 commi 446-448 della L n.145/2018 non si applicano al reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori LSU/LPU anche se effettuato sulla base di avvisi emessi successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme.

RICHIAMATA, ancora, la **circolare esplicativa relativa alla LR n.29 del 24.06.2019 prot. Siar 292040 del 12.08.2019** della Direzione Generale dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali della Regione Calabria, con la quale viene precisato che le spettanze concesse agli Enti che parteciperanno con il prossimo decreto di riapertura dei termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU, comunicato con nota prot SIAR n. 284843 del 02.08.2019, **verranno assegnate fino a quiescenza diversificate come segue:**

a) per la stabilizzazione di LSU la Regione Calabria integra una quota pro capite di € 3.800,00 rispetto alla quota fissata con decreto n.234/18 del ministero del lavoro e delle politiche sociali di € 9.296,22 erogata per quattro anni;

b) per la stabilizzazione dei lavoratori LPU la Regione Calabria eroga una quota pro capite di € 13.096,22 annua;

RILEVATO, quindi, che per i lavoratori ex LSU/LPU contrattualizzati in servizio presso l'Ente, attualmente a seguito della cessazione dal servizio di una unità, sono nel complessivo n. 41 di unità e che per i lavoratori LSU nel n. di 19 unità a fronte del contributo concesso dal ministero di € 9.296,22 pro capite per anni quattro, pari a complessivi € 176.628,18, la Regione Calabria eroga fino a quiescenza una quota pro capite di € 3800,00 per complessivi € 72.200, mentre per i lavoratori ex LPU contrattualizzati pari a n. 22 unità in servizio presso l'Ente la Regione eroga fino a quiescenza una quota pro capite pari a 13.096,22 per complessivi € 288.116,84. Per i primi quattro anni il contributo sarà di € 536.945,02;

CONSIDERATO che, in ragione della citata circolare la Regione Calabria, giusta decreto n. 10462 del 28.09.2019 e successivo decreto di proroga n. 12215 del 09.10.2019, del dirigente del dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali settore 04 – politiche attive, superamento del precariato e vigilanza Enti, ha pubblicato apposito avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione al Finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità anche contrattualizzati in servizio presso gli enti, in scadenza al 30.11.2019;

PRESO ATTO del finanziamento di cui al citato avviso è pari a € 13.096,22 annuo pro- capite per lavoratore (LSU / LPU) di cui € 9296,22 erogato per quattro anni dal Ministero per il Lavoro e le politiche sociali per i lavoratori LSU ed € 3.800,00 quale quota integrativa regionale per i medesimi lavoratori oltre al finanziamento regionale di € 13.096,22 per i lavoratori LPU;

CONSIDERATO che l'Ente nelle precedenti programmazioni ed in particolare nelle deliberazioni 120/2018 e 39/2019 non aveva contabilizzato tra i resti assunzionali le capacità relative all'anno 2016, pur in precedenza considerati (del. 47/2017), aderendo all'orientamento delle Corti dei Conti Sicilia n. 68/2017 e Campania 78/2018 non avendo proceduto nell'anno 2016 alla programmazione stante la disciplina prevista per gli enti di area vasta;

RILEVATO che da ultimo la corte dei Conti Abruzzo con deliberazione n. 26/ 2019 ha chiarito chee “ Non pare ostativa infine alla facoltà di assumere nei termini sopra riconosciuti, la circostanza che l'ente, nel 2016, non abbia provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale atteso che la disciplina dei c.d. resti assunzionali va presa in considerazione esclusivamente per determinare, in termini teorici, l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale stessa”

RITENUTO di dover rivisitare il precedente fabbisogno di assunzione di personale approvato con deliberazione di GC n.39 del 15.03.2019 al fine di recepire le modifiche normative, i più recenti orientamenti della Corte dei Conti e le condizioni di fatto, nonché le cessazioni medio tempo intervenute e prevedere l'assunzione dei lavoratori LSU/LPU contrattualizzati in servizio presso l'Ente che hanno maturato alla data del 31.12.2017 i requisiti per la stabilizzazione per come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 75/2016 ovvero dalle disposizioni di riferimento onde partecipare all'avviso pubblico emesso dalla Regione Calabria di cui sopra;

COSTATATO, altresì, che i lavoratori LSU/LPU di cui trattasi sono inseriti nella graduatoria definitiva regionale ai sensi della LR n.172014 approvata con decreto dirigenziale n. 10389 del 25.09.2018;

RILEVATO, che i resti assunzionali programmati (del. GC n. 95/2015-172/2015-47/2017-120/2018-165/2018 39/2019) e non ancora utilizzati nel quinquennio di riferimento giusta nota di questo responsabile prot. n. 18475 del 27.11.2019 aggiornati e rettificati sono i seguenti:

RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2014 (cessati 2013): nessun resto;

RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2015 (60% cessati 2014): residuo utilizzabile: € 42.013,22

(60% spesa cessati anno 2014: n. 5 dipendenti appartenenti alle seguenti categorie (1 cat. D1- 3 C1- 1 B3 a 24 ore) spesa cessati € 139.971,84; CA 2015: (60% di 139.971,84) = € 83.983,10 di cui € 31.489,06 utilizzati per l'assunzione 1 cat. C – istruttore contabile ed € 10.480,83 per la trasformazione a tempo pieno di 1 cat. D istruttore direttivo tecnico (del. GC n.165/2018)

RESTI ASSUNZIALI anno 2016 (25% cessati 2015) : € 33.241,83

(cessati 2015: 3 B1- 1 B3 - 1 A1 = € 132.967,34 – 25% =33.241,83)

RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2017 (cessati 2016): € 21.721,81

(CA 2017: 25% spesa cessati anno 2016 con rinnovo contrattuale: n.3 dipendenti appartenenti alle seguenti categorie (2 C1- 1 B1) spesa cessati € 86.887,22 di cui 25% = € 21.721,81)

RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2018 (cessati 2017): € 39.363,38

(CA 2018: 25% spesa cessati anno 2017: n. 6 dipendenti appartenenti alle seguenti categorie: 2 C1 – 3 A1 e 1. B 3 a 26 ore spesa cessati € 157.453,51 - 25% = € 39.363,38);

TOTALE RESTI (2014-2018): € 136.340,26

CAPACITA ASSUNZIONALI ANNO 2019 (cessati 2018): € 82.885,65

(100% cessati anno 2018: n. 1 categoria A (cessato ordinariamente al 01.06.2018) oltre a n. 1 cat. B– esecutore e n. 1 C 1- istruttori amministrativi (per mero errore inserito nella precedente delibera come cessato 2017 ed oggi rettificata) questi ultimi dichiarati eccedenti con del. n. 93 del 30.06.2016 con recupero delle capacità per ordinaria cessazione al 01.06.2018 e al 01.12.2018) con un risparmio di spesa pari a € 82.885,65)

DATO ATTO che nell'anno 2019 nell'Ente sono previste ed in parte già verificate le seguenti cessazioni, in parte già maturate:

- n. 1 cat. D1- istruttore direttivo amministrativo – già addetto ai servizi di stato civile - ripartizione AAGG- con decorrenza 01.08.2019;
 - n. 1 cat. C- istruttore amministrativo- già addetto ai servizi stato civile - ripartizione AAGG – con decorrenza 01-08-2019;
 - n. 1 cat. C- istruttore amministrativo- già addetto ai servizi di polizia amministrativa - ripartizione Vigilanza- Polizia amministrativa – con decorrenza 01-08-2019;
 - n.1 cat. C- istruttore tecnico geometra- già addetto ai servizi manutentivi - ripartizione Lavori pubblici con decorrenza 01-08-2019;
 - n. 1 cat. A- operatore - già addetto ai servizi della ripartizione urbanistica con decorrenza 01-08-2019;
 - n.1 cat. D - istruttore direttivo - già responsabile della ripartizione servizi di polizia amministrativa e vigilanza con decorrenza 01-10-2019;
 - n. 1 cat. D3 - funzionario direttivo tecnico - cat. D3- già assegnato alla ripartizione urbanistica- con decorrenza 01.10.2019;
 - n. 1 cat. A - operatore netturbino - già assegnato ai servizi ecologia- con decorrenza 01.10.2019;
 - n. 1 cat. B - esecutore amministrativo- già assegnato alla ripartizione urbanistica- con decorrenza 01.11.2019;
 - n. 1 cat. C - istruttore amministrativo- già assegnato alla ripartizione Affari generali servizi demografici- con decorrenza 01.12.2019;
 - n. 1 cat. C – istruttore amministrativo- dichiarato eccedente con del. GC n. 93/2016 con recupero capacità assunzionale al 01.05.2019;
- con un risparmio di spesa complessiva nell'anno 2019 pari a € 346.007,08 che si aggiunge alla capacità assunzionale anno 2019 derivante dalle cessazioni anno 2018 (pari ad € 82.885,65) per un totale disponibile nell'anno 2019 di € 428.892,73**

TOTALE capacità assunzionali disponibili al 31.12.2019 (quinquennio 2014-2018 e CA 2019) = € 565.232,96 di cui il 50% utilizzabile per il reclutamento speciale categorie C : € 282.616,48;

RILEVATO ancora che:

A) per l'anno 2020 sulla base della vigente legislazione sono previste le seguenti cessazioni:

- 1 cat. C istruttore amministrativo, già assegnato ai servizi tecnici- con decorrenza dal 01.02.2020
- 1cat. D istruttore direttivo amministrativo- già assegnato alla ripartizione Affari generali- ufficio personale-con decorrenza 01.04.2020
- 1 cat. B a 26 ore operaio qualificato – assegnato ai servizi manutentivi-con decorrenza 01.04.2020
- 1 cat. C – istruttore amministrativo- già assegnato ai servizi tecnici – con decorrenza 01.06.2020
- 1 cat. A operatore – già assegnato ai servizi finanziari- con decorrenza 01.06.2020

Inoltre possono essere recuperate le seguenti cessazioni dichiarate eccedenti con delibera di GC n. 93/2016:

- 1 categorie C – istruttore amministrativo – con recupero capacità assunzionale al 01/04/2020
- 1 categoria C – istruttore amministrativo con recupero capacità assunzionale al 01/06/2020
- 1 categoria B- esecutore- con cessazione ordinaria al 01/06/2020;
- 1 categoria C – istruttore amministrativo con recupero capacità assunzionale al 01/12/2020

con un risparmio di spesa pari a € 261.726,31

B) per l'anno 2021 è prevista la cessazione dal servizio di:

- n. cat. A operatore – assegnato alla ripartizione AAGG con decorrenza 01.08.2021,
- n. due categoria C – dichiarati eccedenti con deliberazione di GC n. 93/2016 con cessazione ordinaria al 01/02/2021 e al 01/08/2021

con un risparmio di spesa pari a € 86.850,56;

DATO ATTO che i resti e le capacità assunzionali sopra indicate sono state verificate alla luce dei cessati del quinquennio precedente e delle sopravvenute cessazioni/ e o richieste di cessazione dal servizio giusta nota di questo responsabile Ripartizione prot. n. 18475 del 27.11.2019

RILEVATO che occorre prevedere il piano occupazionale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU in servizio presso l'Ente ai sensi delle vigenti disposizioni e onde partecipare all'avviso pubblico della Regione Calabria.

RILEVATO che ai sensi della L. 145/2018 le stabilizzazioni delle categorie A e B sono considerate assunzioni dall'esterno, mentre per le categorie C e D la circolare Madia n. 3/2017 ha chiarito che deve essere garantito l'adeguato accesso all'esterno "da intendere riferito non ai posti della dotazione organica, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento"

CONSIDERATO che con deliberazione di GC n.39/2019, per le motivazioni ivi contenute, sono state già programmate nell'anno 2019 le seguenti assunzioni:

- 1 categoria D – istruttore direttivo vigilanza a 36 ore settimanali - da assegnare alla ripartizione Vigilanza e Polizia amministrativa (€ 34373,24);
- 1 categoria D- istruttore direttivo amministrativo a 36 ore settimanali da assegnare alla ripartizione AAGG (€ 34373,24);

- 2 categorie B3 – profilo collaboratore professionale tecnico (capo squadra/ conduttore di macchine complesse) a 36 ore settimanali - da assegnare ai servizi manutentivi- di cui uno riservato all'interno (€ 29.640,50 maggiore costo - pari alla differenza b3-b1- € 9.249,15);
- n. 1 categoria C – istruttore amministrativo – a 36 ore settimanali da assegnare alla ripartizione affari generali servizi demografici (€ 31651,56)

per un costo complessivo di € 139.287,69;

CONSIDERATO che l'amministrazione intende prevedere un piano occupazionale per il triennio 2019-2021 per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU a 20 ore settimanali con un costo così distinto:

n. 29 categoria A a 20 ore settimanali: (€ 14.829,70 *29) = € 430.061,30;

n. 7 categoria B a 20 ore settimanali : (€ 15685,65 *7) = € 109.799,59

n. 5 categoria C a 20 ore settimanali (€ 17.584,20*5) = € 87.921,00;

RILEVATO che nel triennio di riferimento 2019-2021 entro il quale deve essere ultimato il piano occupazionale di stabilizzazione dei lavoratori sono state programmate assunzioni dall'esterno e precisamente n. 1 categoria C (istruttore amministrativo – servizi demografici) – n. 1 categoria D (istruttore direttivo vigilanza) ed una categoria D (istruttore amministrativo) per un costo di € 100.398,04 in corso di espletamento, oltre all'assunzione di due categorie B3 di cui una riservata all'interno;

CONSTATATO che la quota pari ad € 87.921,00, corrispondente al costo necessario per il reclutamento speciale delle categorie C appartenenti ai lavoratori LSU/LPU, non supera il 50% delle facoltà assunzionali riservabili al reclutamento speciale per dette categorie (pari a : 50% resti e CA anno 2019 € 282.616,48) e che la quota all'esterno è coperta dalle assunzioni ordinariamente programmate di cui sopra per un costo di € 100.398,04 oltre all'assunzione di n. 2 categorie B3 - capisquadra- conduttori di macchine di cui uno all'interno pari ad € 38.889.65;

CONSTATATO, altresì, che per espressa disposizione di legge le assunzioni dei lavoratori contrattualizzati ascrivibili alle categorie A e B sono considerate nella quota di accesso dall'esterno e, pertanto, non rientrano nella riserva del 50% del reclutamento speciale;

RILEVATO che le procedure di reclutamento all'esterno sono in fase di espletamento e pubblicati i bandi per l'assunzione di una categoria C- istruttore amministrativo ed 1 categoria D – istruttore direttivo vigilanza, mentre è stata avviata la procedura ex art. 34 bis d.lgs 165/2001, ma non ancora pubblicati i bandi per l'assunzione di una categoria D – istruttore direttivo amministrativo - 2 cat. B3 – capisquadra / conduttore di macchine complesse;

RITENUTO, dunque, di dover aggiornare il piano del fabbisogno tenendo conto del mutato contesto normativo e delle esigenze dell'Ente anche al fine di partecipare all'avviso pubblico della Regione Calabria in scadenza al 30.11.2019 fermo restando comunque, che la assunzione è subordinata alla concessione della deroga del tetto previsto dalla legge per il personale a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno attualmente prevista dal Dlgs 81/2015 e dal CCNL 21.05.2018, nonché al maturare delle effettive cessazioni;

DATO ATTO che nell'Ente quasi tutti i servizi vengono gestiti con personale interno ed in forma diretta anche attraverso l'impiego dei lavoratori contrattualizzati ex LSU/LPU;

PRESO ATTO, altresì:

- delle modifiche in tema di dotazione organica apportate dal dlgs 75/2017 e di cui alle linee guida in materia di fabbisogno del personale pubblicate in GU n. 173 del 27.07.2018
- del nuovo testo dell'art. 6 dlgs 165/2001 al c. 3 secondo cui "in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."

CONSIDERATO, pertanto, che:

- è stato superato il tradizionale concetto della dotazione organica quale contenitore rigido condizionante le politiche di reclutamento sulla base dei posti vacanti dando risalto al PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa.
- nel rispetto degli indicatori di spesa le amministrazioni nell'ambito dei PTFP, possono quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- per come chiarito dalle linee guida la rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione delle disposizioni di legge che assumono la dotazione organica come parametro di riferimento.
- nell'ambito dell'indicatore di spesa potenziale massima le amministrazioni:

- a) potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste.
- b) dovranno indicare nel PTFP ai sensi dell'art.6 comma 2 ultimo periodo, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano

RILEVATO ancora che la dotazione organica va espressa in termini finanziari e, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto.

DATO ATTO che per come chiarito dalle citate linee guida per regioni ed enti locali, sottoposti ai tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima per la dotazione organica resta quello previsto dalla legislazione vigente (media triennio 2011-2013).

CONSTATATO che con deliberazione di GC n. 168/2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente e successivamente aggiornata con deliberazione di GC n.120/2018 e ancora modificata con deliberazioni di GC.n.165/2018 e n. 39/2019 in ragione della programmazione con i medesimi atti approvata;

RILEVATO che la citata dotazione organica in ragione della presente programmazione di seguito riportata deve essere modificata onde garantire le assunzioni programmate.

CONSTATATI i posti vacanti già previsti nella precedente dotazione organica.

ASSUNTO che la dotazione organica dell'ente come rideterminata con deliberazione di **GC n. 168/2016** aveva un costo teorico di euro **2.775.338,32** (ante CCNL del 21.05.2018) laddove interamente coperta, mentre il costo teorico, calcolato ai sensi del CCNL 21. 05. 2018, della DO come rideterminata in ragione della presente programmazione e di cui all'allegato al presente atto ad **€ 2.728.920.53**.

RITENUTO di dover, pertanto, a modifica ed integrazione del proprio precedente Piano del Fabbisogno di cui alla deliberazione di GC n. 39/2019 programmare le seguenti assunzioni:

ANNO 2019

- n. 1 categoria D – istruttore direttivo vigilanza – a 36 ore settimanali- da assegnare alla ripartizione Vigilanza e Polizia amministrativa- costo € 34.373,24 da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge;
- n. 1 categoria C – istruttore amministrativo - a 36 ore settimanali -da assegnare alla ripartizione affari generali- servizi demografici costo € 31.651,56 da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge;
- n. 2 categorie B3 – profilo collaboratore professionale tecnico (capo squadra/ conduttore macchine complesse)- a 36 ore settimanali -da assegnare ai servizi manutentivi- da coprire mediante concorso pubblico e/o secondo le forme assunzionali previste dalla legge con riserva di un posto riservato all'interno ai sensi del dlgs 165/2001(29.640,50 oltre al maggiore costo pari alla differenza b3-b1 a 26 ore- € 9.249,15);

per un costo complessivo di **€ 104.914,45**

ANNO 2020

n. 1 categoria D- istruttore direttivo amministrativo- a 36 ore settimanali da assegnare alla ripartizione AAGG per un costo complessivo pari ad **€ 34. 373,24** da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge;

n. 5 categorie C a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: n. 4 vigile urbano – da assegnare alla ripartizione Vigilanza Polizia amministrativa e n. 1 geometra da assegnare ripartizione Lavori Pubblici per un costo di **€ 87.921,00** da coprire con reclutamento speciale ex art. 20 L. 75/2017 e art. 1 commi 446-448 L.145/2018 mediante procedura di selezione pubblica interamente riservata ai lavoratori contrattualizzati (ex LSU- LPU) in possesso dei necessari requisiti di legge/ stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa;

n. 7 unità categoria B a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: operaio specializzato da assegnare alla ripartizione Lavori pubblici per un costo di **€ 109.799,59** mediante selezione con prova di idoneità ex art. 20 L. 75/2017 e art. 1 commi 446-448 L.145/2018 stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa dei lavoratori contrattualizzati (ex LSU- LPU) in possesso dei necessari requisiti di legge;

n. 29 unità categoria A a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: operatori/ operai generici/ netturbini per un costo pari ad **€ 430.061,30** mediante selezione con prova di idoneità ex art. 20 L. 75/2017 e art. 1 commi 446-448 L.145/2018 - stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa dei lavoratori contrattualizzati ex LSU/LPU in possesso dei necessari requisiti di legge/ da assegnare alle varie ripartizioni e precisamente: n. 8 (n.1 operatore n. 4 operai gen. e n. 3 netturbini) alla Ripartizione urbanistica e servizi ecologia; n. 8 operai generici da assegnare alla Ripartizione Lavori Pubblici; n.1 operatore da assegnare alla Ripartizione servizi Finanziari; n. 12 operatori alla Ripartizione Affari generali;

per un costo complessivo di **€ 662.155.13**

ANNO 2021

Nessuna assunzione

COSTO TOTALE ASSUNZIONI ANNO 2019-2020: € 767.069,58 (disponibilità anni 2019 - 2020 : € 826.959,30- 50% 482.229,92) vd. nota di questo responsabile prot. n. 18475 del 27.11.2019

che possono essere così imputate:

€ 42.013,22 sui resti assunzionali anno 2015

€ 33.241,83 sui resti assunzionali anno 2016

€ 21.721,80 sui resti assunzionali anno 2017

€ 39.363,38 sui resti assunzionali anno 2018

€ 428.892,73 a valere sulle capacità assunzionali anno 2019 (cessati 2018-2019)

Totale € 565.232,96 maturate al 31.12.2019 – (50% 282.616,48)

€ 201.836,62 a valere sulle CA anno 2020 (maturate anno 2020);

RESIDUANO ANNO 2020 : € 59.889,99 (pari a € 261.726,31 (CA 2020) - € 201.836,62 (costo assunzioni)

ANNO 2021 : CA 100% cessati € 86.850,56

CONSIDERATO, altresì, che per il finanziamento della spesa per l'assunzione dei lavoratori contrattualizzati l'Ente intende partecipare all'avviso pubblico in scadenza al 30.09.2019 della regione Calabria di cui in premessa;

ATTESO che

devono essere qui confermate le motivazioni già rese nella deliberazione di GC n. 39/2019 a sostegno della programmazione delle figure professionali ivi indicate e qui richiamate e trascritte;

la programmazione delle assunzioni degli LSU- LPU in servizio presso l'Ente si giustifica in ragione delle prestazioni rese da dette unità ed in considerazione che parte dei servizi è garantito grazie alla presenza del personale contrattualizzato ex lavoratori LSU-LPU già contrattualizzato sin dal 2013 e del processo di superamento del precariato avviato;

CONSTATATO quindi che la programmazione delle unità sopra indicate rappresenta il contingente da assicurare per il funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi.

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare anche la dotazione organica in conformità alle assunzioni programmate con il presente atto e nel rispetto dell'art. 6 del Dlgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTA certificazione del 18475 del 27.11.2019 del responsabile della ripartizione finanziaria con la quale si attesta che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2019/2021 programmate rispetta la riduzione della spesa del personale e rilevato che la spesa del personale a lordo delle assunzioni programmate non supera quella media del triennio **2011/2013;**

PRESO ATTO che la spesa di personale ai sensi della normativa richiamata può essere calcolata al netto del finanziamento statale/ regionale;

CONSIDERATO che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta allo stato in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999 – giusta prospetto informativo on line regolarmente inviato il 28.01.2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al 31.12.2018.

CONSIDERATO che l'ente ha approvato il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006;

DATO ATTO che è stato approvato il bilancio consolidato per le partecipate anno 2018.

DATO ATTO che giusta nota responsabile della Ripartizione Finanziaria prot. n. 18475 del 27.11.2019 e nota di questo del Responsabile della ripartizione prot. n. 18475 del 27.11.2019 risultano rispettate le ulteriori condizioni e che non vi sono nell'Ente graduatorie valide;

RILEVATO che le assunzioni sono comunque subordinate alla concessione delle deroghe in ordine alla percentuale di rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, nonché al rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 bis DL 185/2008;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di programmazione del fabbisogno di personale, nonché di approvazione e modifica della dotazione organica;

PRESO ATTO che il CCNL 21.05.2018 non inserisce la programmazione tra le materie oggetto di informazione preventiva, che comunque il presente atto sarà trasmesso alle OOSS per opportuna conoscenza;

Acquisito il parere del revisore dei conti prot. n. 18634 del 29.11.2019- verbale n.24;

Visto D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 75/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso;

propone di
DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che nel comune per l'anno 2019 non si registrano condizioni di eccedenza del personale ex art. 33 dlgs 165/2001.
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni sopra indicate, quale modifica ed integrazione della precedente programmazione di cui alle deliberazioni di GC n.39/2019 il piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 e la conseguenziale dotazione organica (allegata alla presente) come segue:

ASSUNZIONI ANNO 2019

ASSUNZIONI ORDINARIE:

n. 1 categoria D – istruttore direttivo di vigilanza a 36 ore settimanali - da assegnare alla ripartizione Vigilanza e Polizia amministrativa- da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge con riserva di cui alla Legge 66/2010 artt. 1014 c.3 e 4 e art. 678 c.9 in ragione della maggiore attinenza del profilo,

n. 1 categoria C – istruttore amministrativo- a 36 ore settimanali -da assegnare alla ripartizione Affari generali- servizi demografici da coprire, a vacanza del posto, mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge.

n. 2 categoria B3 –collaboratori professionali: caposquadra – conduttore macchine complesse-a 36 ore settimanali- di cui 1 riservato al personale interno ai sensi dlgs 165/2001- da assegnare ai servizi manutentivi e da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge.

Per un costo di € **104.914,45**

ASSUNZIONI ANNO 2020

A) **ASSUNZIONI ORDINARIE:**

n. 1 categoria D- istruttore direttivo amministrativo- a 36 ore settimanali da assegnare alla ripartizione AAGG per un costo complessivo pari ad € **34. 373,24** da coprire mediante mobilità esterna / concorso pubblico/ secondo le altre forme assunzionali previste dalla legge;

B) **ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE EX ART. 20 L 75/2017 E ART. 1**

COMMI 446-448 L.145/2018:

n. 5 categorie C a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: n. 4 vigile urbano – da assegnare alla ripartizione Vigilanza Polizia amministrativa e n. 1 geometra da assegnare ripartizione Lavori Pubblici per un costo di € **87.921,00** da coprire con reclutamento speciale mediante procedura di selezione pubblica interamente riservata ai lavoratori contrattualizzati (ex LSU- LPU) in possesso dei necessari requisiti di legge/ stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa;

n. 7 unità categoria B a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: operaio specializzato da assegnare alla ripartizione Lavori pubblici per un costo di € **109.799,59** mediante selezione con prova di idoneità stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa dei lavoratori contrattualizzati (ex LSU- LPU) in possesso dei necessari requisiti di legge;

n. 29 unità categoria A a 20 ore settimanali aventi i seguenti profili: operatori/ operai generici/ netturbini per un costo pari ad € **430.061,30** mediante selezione con prova di idoneità - stabilizzazione e/o secondo le forme assunzionali previste dalla vigente normativa dei lavoratori contrattualizzati ex LSU/LPU in possesso dei necessari requisiti di legge/ da assegnare alle varie ripartizioni e precisamente: n. 8 (n.1 operatore n. 4 operai gen. e n. 3 netturbini) alla Ripartizione urbanistica e servizi ecologia; n. 8 operai generici da assegnare alla Ripartizione Lavori Pubblici; n.1 operatore da assegnare alla Ripartizione servizi Finanziari; n. 12 operatori alla Ripartizione Affari generali;

per un costo di € **662.155.13**

ASSUNZIONI ANNO 2021

- **nessuna assunzione**

3. **DI DARE ATTO** che le assunzioni di cui al precedente punto n.2 sono imputate sui resti e le facoltà assunzionali anni 2019-2020, di cui in premessa, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over e per la stabilizzazione degli LSU/LPU contrattualizzati a seguito della concessione delle necessarie deroghe sulla percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto al tempo pieno, già richieste dalla regione Calabria e di cui in premessa;

4. **DI DARE ATTO** che il costo per il reclutamento speciale delle categorie C ammonta ad € 87.921,00 e che l'Ente ha programmato nel triennio di riferimento assunzioni dall'esterno di unità di personale per un importo di € 100.398,04 (2 cat. D e 1 cat. C) è pertanto rispettata la quota del 50% delle facoltà assunzionali risevabili al reclutamento speciale essendo le assunzioni delle categorie A e B considerate nella quota di accesso dall'esterno;
5. **DI DARE INDIRIZZO** al responsabile della Ripartizione AAGG di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU secondo il seguente criterio:
 - 1° gruppo categorie A e B assegnate alle Ripartizioni Tecniche (Urbanistica e LLPP) entro gennaio 2020 nel rispetto delle procedure necessarie e capacità assunzionali disponibili;
 - 2° gruppo Categorie A assegnate alle altre Ripartizioni e categorie C entro maggio 2020 nel rispetto delle procedure necessarie e delle capacità assunzionali disponibili;
6. **DI DARE ATTO** che per l'assunzione dei lavoratori LSU/LPU l'Ente intende accedere al finanziamento statale/ regionale di cui all'avviso pubblico della Regione Calabria di cui in premessa cui è subordinata;
7. **DI RIDETERMINARE** come da allegato prospetto, a modifica delle precedenti deliberazioni, la consistenza della dotazione organica dell'Ente, che tiene conto dei posti coperti e dei posti programmati per il triennio di riferimento dando atto che il costo teorico non supera il costo sostenuto dall'Ente nel triennio 2011-2013.
8. **DI DARE ATTO** che le assunzioni di cui al predetto piano per l'anno 2019-2021 risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore e troveranno copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, nonché sul finanziamento concesso dalla Regione e di cui all'avviso pubblico indicato in premessa.
9. **DI DARE ATTO** che le assunzioni sono comunque subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art.9 comma 3 bis del DL 185/2008 e s.m.i, nonché della sussistenza delle condizioni di legge all'atto delle assunzioni.
10. **DI RISERVARSI** la modifica del presente fabbisogno e della consistenza della dotazione organica in relazione alle sopravvenute esigenze dell'Ente e/o ai mutati contesti normativi di riferimento
11. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali, nonché alla Regione Calabria ai fini della partecipazione all'avviso di cui in premessa;
12. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018.
13. **DI DICHIARARE** deliberazione adottata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza."

* * * * *

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza, previa separata votazione unanime resa nei modi di legge.

=====

**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 29-11-2019 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
«Modifica Programma triennale fabbisogno personale 2019-2021 di cui alla Delibera di GC n. 39/2019.»**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

- ❖ Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
Regolarità tecnica: Favorevole

Polistena lì: 29-11-19

Il Responsabile Affari Generali
F.to Comandè Vincenzo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

- ❖ Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
Regolarità Contabile: Favorevole

Polistena lì: 29-11-19

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

SINDACO
F.to TRIPODI MICHELE

Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

<p>La presente delibera è stata inserita all'Albo Pretorio On-line del Comune, agli effetti della pubblicazione, il giorno 13-12-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Polistena lì 13-12-2019</p> <p>L'INCARICATO F.to LONGO FRANCESCO</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune per giorni 15 dal 13-12-2019</p> <p>al 28-12-2019</p>
<p>La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo consiliari, con il n. 19560 di protocollo. Polistena lì 13-12-2019</p> <p>Segretario Generale F.to Lampasi Daniela</p>	<p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 13-12-2019:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. L.gs 267/2000.

Polistena lì 13-12-2019

Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì

Segretario Generale

Copia conforme all'originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.

**NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
con assunzione LSU -LPU**

PROFILI COPERTI IN ATTO Al 26.11.2019	POSTI COPERTI IN ATTO Al 26.11.2019		POSTI E PROFILI PREVISTI NEL 2019-2021		POSTI E PROFILI VACANTI RESIDUI e AGGIORNATI (del GC 168/2016)	COSTO TEORICO Nuova DO (2019-2021) Aggiornato CCNL 21.05.2018
	Part- time	Full time	Part- time	Full time	POSTI RESIDUI RIMASTI VACANTI	EURO
D3 profilo ad esaurimento : (n.1 funzionario amm.vo- n.1 contabile)		2				77.909.40
D1 profilo: (n.2 istruttore tecnici- 2 amministrativi)		4		ANNO 2019: n. 1 Istruttore direttivo vigilanza ANNO 2020 n. 1 istruttore direttivo amministrativo	n. 3: 2 istr. direttivo amministrativo 1 istr. Direttivo tecnico (ex D3)	309.359,16
C profilo : 2 istrutt. Tecnici geometri- 4 istrutt. Vigili urbani – 7 istrutt. Amm.vi- 1 Istruttore contabile		14	ANNO 2020 N. 5 a 20 ore: 1 C tecnico geometra (su turn over 36 ore) N. 4 vigili urbani Nb. Posti già vacanti a 36 ore trasformati profili di n. 2 geom e n. 1 amm.vo. in 3 vigili oltre 1 vigile già vacante	ANNO 2019 1 istr. amministrativo (turn over)	N 2 : n.1 informatico (già vacante) n.1 amministrativo (turn over)	625.997.52
B3 collaboratori professionali (2 autisti)		2		ANNO 2019 2 (coll. Prof. Tecnici : caposquadra- conduttore macchine - già' vacanti di cui 1 riservato interno)	n.6 (3 coll.prof. amm.- 3 autisti)	296.405.00
B3 profilo collaboratori professionali (1 autisti)	1 a 26 ore				n. 1 autista a 26 Ore	42.814,05
B1 profilo: esecutori amm.vi (3)		3	Anno 2020 n. 7 operai specializzati a 20 ore Nb. Posti già vacanti a 36 ore trasformati profili di n. 4 ausiliari traffico in 4 operai specializz. e coperti 3 operai già vacanti)		NB: soppressione n.3 posti già vacanti a 36 ore: 1 ausiliario e n. 2 esecutore e trasformazioni in 5 cat. A a 20 ore)	194.502.13

B1 profilo : n. 5 ausiliari traffico m.4 esecutori amm.vi 3 operai specializzati	12 a 26 Ore				(n. 1 operaio spec. vacante a seguito di passaggio tra categorie)	244.696.23 (- 20391,35)
A1 n.6 profilo operai/operatori n. 13 netturbini		19	Anno 2020: n. 29 unità a 20 ore: n. 14 operatori n. 12 operai gen. n. 3 netturbini <i>NB: mediante trasformazione di n. 13 vacanti a 36 ore e di n. 1 vacante a 30 ore: in 24 posti a 20 ore e trasformazione di n. 3 posti di B1 a 36 ore (1 ausiliario e 2 esecutori) in 5 posti di cat. A a 20 ore</i>			937.237.04
TOTALE (posti coperti / previsti e mantenuti vacanti)	13	44	41	5	12	€ 2.728.920.53 (- 20.391,35 a seguito di passaggio B3)

LIMITE DOTAZIONE ORGANICA: € 3.602093,14 (tetto di spesa triennio 2011-2013 – v. linee guida funzione pubblica in GU n.173 del 27.07.2018)

PRECEDENTE DOTAZIONE ORGANICA
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N.168/16 – con costo ante CCNL del 21.05.2018

POSTI IN D. O. CAT. INIZIALE	Nuova dot. organica	POSTI COPERTI	Profili professionali	Posti Vacanti	Profilo professionale posti vacanti	costo previsto EURO
D3	6	3	Funzionario tecnico, contabile, amministrativo	3	2 funzionari amministrativi 1 funzionario tecnico	222.660,29
D1	6	6	2 istruttori D. tecnici 3 istruttori D. amministrativi 1. istruttore D. Comandante Vigili	-		194.310.96
C1	22	19	3 istruttori tecnici geometri 1 istruttore contabile ragioniere 5 istruttori Vigili urbani 10 istruttori amm.vi	3	2 geometri e 1 informatico	654.143.77
B3	10	2	collaboratori professionali autisti scuolabus/mezzi pesanti	8	2 coll. prof. tecnici 3coll. prof. amm.vi 3 autisti scuolabus/mezzi pesanti	278.035.08
B3 TEM.PARZ. 26 ore	2	2	collaboratori professionali autisti scuolabus/mezzi pesanti	-		40.159.39
B1	13	5	Esecutori amm.vi	8	5 ausiliari traffico e 3 operai spec.	342.365.45
B1 TEM.PARZ. 26 ore	12	12	6 ausiliari traffico 3 esecutori amm.vi 3 operai specializzati	-		228236.61
A1	32	25	9 operai 16 operatori netturbini	7	Operatori/netturbini	794.780.20
A1 TEM.PARZ. 30 ore	1	-	-	1	Operatore netturbino	20.696.57
TOTALI	104	74		30		2.775.338.32